

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
372/2013/R/GAS**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA
A GAS**

(DELIBERAZIONE 18 MARZO 2004, N. 40/04)

Documento per la consultazione

nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 17 novembre 2010, ARG/gas 200/10

5 settembre 2013

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 17 novembre 2010, ARG/gas 200/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 200/10) in tema di verifica degli impianti interni d'utenza alimentati a gas naturale, ed illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) relativi all'aggiornamento delle disposizioni in materia di accertamento documentale della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaQSM@autorita.energia.it) entro il 7 ottobre 2013. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Infrastrutture

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

e-mail: unitaQSM@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1.	Motivazioni dell'intervento e oggetto del documento _____	4
2.	Situazione attuale _____	5
3.	Orientamenti generali in materia di aggiornamento e semplificazione della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas (impianti nuovi, modificati ed in servizio) _____	9
4.	Orientamenti in materia di revisione della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui al titolo II della deliberazione n. 40/04 (impianti nuovi) ____	13
5.	Orientamenti in materia di avvio degli accertamenti della sicurezza per gli impianti di utenza a gas di cui al titolo III della deliberazione n. 40/04 (impianti modificati) _____	14
6.	Orientamenti in materia di revisione della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui al titolo IV della deliberazione n. 40/04 (impianti in servizio) 15	
	Appendice 1: Contesto normativo di riferimento in materia di sicurezza degli impianti di utenza a gas _____	17
	Appendice 2: Elementi quantitativi relativi alla applicazione del titolo II della deliberazione n. 40/04 _____	19

1. Motivazioni dell'intervento e oggetto del documento

- 1.1 Il presente documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 200/10 ed illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di aggiornamento delle disposizioni relative alle attività di accertamento documentale sugli impianti di utenza a gas disciplinate dalla deliberazione n. 40/04.
- 1.2 La sintesi delle disposizioni della deliberazione n. 40/04 è contenuta nel paragrafo 2 di questo documento per la consultazione. In sostanza, la disciplina introdotta dalla deliberazione n. 40/04 è finalizzata a consentire al distributore di gas di verificare la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa di legge (in particolare la legge n. 46/90, in vigore al momento dell'emanazione della deliberazione n. 40/04, poi sostituita dalle norme del DM 22 gennaio 2008, n. 37). La verifica viene condotta con un accertamento di tipo documentale sulla documentazione che l'installatore deve obbligatoriamente rilasciare al cliente finale.
- 1.3 La sicurezza dell'utilizzo del gas da parte dei clienti finali rappresenta un aspetto di prioritaria rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Elementi indispensabili per garantire la sicurezza dell'utilizzo del gas sono la corretta progettazione, installazione e manutenzione degli impianti nel rispetto delle leggi e delle normative tecniche vigenti in materia. In particolare, per quanto concerne la progettazione e l'installazione, è fondamentale la corretta e completa compilazione, da parte dell'impresa installatrice, della "dichiarazione di conformità", prevista dalla vigente legislazione, che oltre a garantire l'esecuzione a regola d'arte del lavoro costituisce riferimento per successivi interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento dell'impianto.
- 1.4 Alla luce di un primo significativo periodo di attuazione della deliberazione n. 40/04 ed al fine di aggiornare il quadro regolatorio in relazione alle innovazioni normative e legislative in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici che sono nel frattempo intervenute, l'Autorità ha avviato il procedimento indicato al punto 1.1 finalizzato alla revisione della deliberazione n. 40/04, identificando i seguenti obiettivi¹:
- a) recepire alcuni contributi elaborati dal Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG)², quali tra l'altro analisi e valutazioni inerenti le procedure di accertamento documentale degli impianti interni di utenza alimentati a gas;
 - b) semplificare il quadro regolatorio in relazione alle innovazioni legislative in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - c) valutare l'opportunità dell'entrata in vigore dei titoli III e IV, stante la pubblicazione da parte del CIG della norma tecnica che definisce i criteri essenziali di sicurezza di un impianto di utenza in servizio.
- 1.5 Attualmente, in base al titolo II della deliberazione n. 40/04, gli accertamenti documentali vengono effettuati solo sugli impianti di nuova installazione, mentre per quelli modificati (titolo III) e per quelli in servizio (titolo IV) la data di entrata in vigore della disciplina degli

¹ Con la pubblicazione del DM 30 aprile 2012 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione, ad uso privato, di gas naturale per autotrazione" l'obiettivo (pure inizialmente previsto dalla deliberazione ARG/gas 200/10) di "aggiornare la delibera n. 40/04 al fine di recepire le previsioni della legge n. 122/10 in materia di installazione di apparecchi destinati al rifornimento di veicoli alimentati a gas naturale compresso allacciati agli impianti interni del gas" è stato raggiunto, dal momento che le modalità di installazione di tali apparecchi, sia contestualmente all'esecuzione di un nuovo impianto sia come modifica di un impianto in servizio, sono indicate nel decreto sopra citato.

² Comitato Italiano Gas www.cig.it.

accertamenti non è ancora stata definita, dal momento che al tempo dell'entrata in vigore della deliberazione n. 40/04 non era ancora disponibile la norma tecnica, pubblicata solo recentemente, che definisce i criteri essenziali di sicurezza di un impianto di utenza già in servizio.

- 1.6 La presente consultazione delinea gli orientamenti dell'Autorità in materia di:
- a) aggiornamento delle disposizioni generali relative a tutte le tipologie di accertamento (titolo I della deliberazione n. 40/04);
 - b) aggiornamento del quadro regolatorio relativo agli impianti di nuova installazione (titolo II della deliberazione n. 40/04);
 - c) avvio della regolazione per gli impianti modificati, pervenendo ad una loro identificazione puntuale ed univoca (titolo III della deliberazione n. 40/04);
 - d) acquisizione di elementi utili ai fini dell'entrata in vigore della regolazione per gli impianti esistenti (titolo IV della deliberazione n. 40/04).
- 1.7 Il documento è completato da due Appendici contenenti:
- a) il contesto normativo di riferimento in materia di sicurezza degli impianti di utenza a gas distribuito a mezzo di rete (Appendice 1);
 - b) alcuni elementi quantitativi relativi alla applicazione del titolo II della deliberazione n. 40/04 (Appendice 2).
- 1.8 Gli orientamenti dell'Autorità tengono conto dei dati disponibili dall'entrata in vigore della deliberazione n. 40/04 comunicati dalle imprese distributrici, con particolare riferimento agli accertamenti relativi agli impianti di utenza nuovi, nonché dei recenti contributi forniti dal CIG, dalle associazioni delle imprese distributrici di gas e dalle associazioni di categoria delle imprese installatrici.

2. Situazione attuale

Disposizioni della regolazione vigente

- 2.1 La deliberazione n. 40/04 disciplina le modalità di accertamento documentale degli impianti di utenza a gas per uso domestico e similare. Come già osservato, attualmente è in vigore solo per quelli di nuova installazione (Titolo II), mentre non si applica ancora per quelli modificati (Titolo III) e per quelli in servizio (Titolo IV).
- 2.2 L'impresa distributtrice, in occasione della richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di nuova installazione, è tenuta a sottoporre ad accertamento documentale gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità³, subordinando l'attivazione della fornitura all'esito positivo dell'accertamento. Gli allegati obbligatori vanno recapitati all'impresa distributtrice accompagnati da due moduli, forniti dalla società di vendita alla quale si è rivolto il cliente finale, compilati uno a cura del cliente finale e l'altro a cura dell'impresa installatrice.
- 2.3 Qualora all'impresa distributtrice non pervenga tutta la documentazione da sottoporre ad accertamento entro 30 giorni dalla data della richiesta di attivazione, l'accertamento è classificato come impedito. L'impresa distributtrice attiva comunque la fornitura, segnalando al Comune competente per territorio di non essere stata in grado di effettuare l'accertamento.

³ La dichiarazione di conformità, costituita da un modello predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico e da allegati tecnici obbligatori, è stata prevista dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 e successivamente confermata dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

- 2.4 L'impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità, dopo aver effettuato le prove di sicurezza e funzionalità (nel caso dell'impianto di utenza a gas: prova di assenza di dispersioni di gas e di corretto funzionamento degli apparecchi collegati e dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione). Tali prove possono essere eseguite solo dopo l'attivazione della fornitura.
- 2.5 Il cliente finale riconosce all'impresa distributrice un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per l'accertamento della documentazione di impianto. Tali costi dipendono dalla portata termica dell'impianto ed ammontano attualmente a 40€, 50€ e 60€ rispettivamente per portate termiche inferiori a 34,8 kW, comprese tra 34,8 e 116 kW e maggiori di 116 kW.
- 2.6 Al termine di ogni anno solare l'impresa distributrice fornisce ai Comuni serviti l'elenco nominativo degli impianti accertati; ogni Comune ha la facoltà di effettuare controlli a campione sugli impianti che hanno ottenuto accertamento positivo, fino a un massimo del 5%, e su tutti gli impianti attivati con la procedura dell'accertamento impedito. Per ogni controllo effettuato il Comune può richiedere all'impresa distributrice un contributo di €60.

Analisi dei dati disponibili relativi alla regolazione vigente

- 2.7 Nell'Appendice 2 sono riportati i dati comunicati dalle imprese di distribuzione all'Autorità relativi agli accertamenti post-contatore nel periodo 2005-2012. Analizzando tali dati emerge che:
- il numero di accertamenti classificati come impediti è andato diminuendo progressivamente, attestandosi negli ultimi anni a valori inferiori al 2% del totale delle richieste di attivazione della fornitura; si nota però che gli accertamenti impediti sono presenti solo nei dati forniti da alcune imprese di distribuzione;
 - anche il numero di accertamenti negativi, e conseguentemente quello dei documenti che sono stati sottoposti a più accertamenti è diminuito significativamente dall'entrata in vigore della deliberazione n. 40/04, attestandosi negli ultimi anni ad un valore pari a circa il 3-4% del totale delle richieste di attivazione della fornitura.
- 2.8 Analizzando i dati forniti da singole imprese di distribuzione emerge che:
- in alcuni casi il numero di richieste di attivazione della fornitura è considerevolmente maggiore della somma degli accertamenti positivi, negativi e impediti; questa incongruenza è dovuta al conteggio, da parte di tali imprese, fra le richieste di attivazione, anche di quelle successivamente annullate ai sensi dell'articolo 16, comma 12 della deliberazione n. 40/04, mentre altre imprese non ne tengono conto;
 - un'altra causa della non congruenza tra il numero delle richieste di attivazione della fornitura e la somma degli accertamenti positivi, negativi e impediti, è dovuta al fatto che una parte delle richieste di attivazione della fornitura pervenute verso la fine dell'anno solare viene processata nell'anno solare successivo, nella cui raccolta dati compaiono gli esiti;
 - in alcuni casi il numero di accertamenti negativi è vicino allo zero, mentre in altri il numero di accertamenti negativi arriva fino al 40% del totale degli accertamenti effettuati, probabile segnale che sussistono forti differenze di valutazione fra i diversi accertatori.
- 2.9 Alcune delle proposte presentate nel seguito (in particolare quelle relative all'eliminazione della procedura degli accertamenti impediti) si basano sulle considerazioni appena esposte.

Effetti dell'entrata in vigore della delibera n. 40/04

- 2.10 Con l'entrata in vigore della deliberazione n. 40/04 il cliente finale ha potuto ricevere dall'impresa installatrice una dichiarazione di conformità corretta e completa relativa al proprio impianto a gas, mentre in precedenza era prassi comune consegnare il solo modello ministeriale e il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'impresa installatrice, omettendo di allegare la documentazione tecnica relativa agli interventi effettuati, che tutela nel tempo sia l'impresa installatrice che il committente (cliente finale).
- 2.11 La necessità di fornire all'impresa installatrice un modello semplice, efficace ed aggiornato per la compilazione degli allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità ha prodotto due successive revisioni delle già esistenti linee guida UNI⁴, ed un software in grado di stampare gli allegati relativi ai materiali e apparecchi costituenti l'impianto realizzato.
- 2.12 Non va infine sottovalutato lo sforzo congiunto delle associazioni di categoria delle imprese installatrici, del CIG e delle imprese di distribuzione nel predisporre e proporre corsi di aggiornamento professionale alle imprese installatrici, contribuendo a una significativa crescita della loro professionalità, come dimostra il numero decrescente nel tempo di accertamenti negativi.
- 2.13 In esito all'introduzione della deliberazione n. 40/04 è stato anche posto un freno all'utilizzo di materiali e componenti non previsti dalla vigente normazione tecnica. In alcuni casi la necessità di giungere a una decisione sull'ammissibilità o meno di tali materiali e componenti ha inoltre stimolato i produttori e importatori degli stessi a collaborare con il CIG per la predisposizione di norme tecniche di prodotto e di installazione che ne consentissero l'utilizzo negli impianti gas per uso domestico e similare.
- 2.14 In definitiva l'Autorità ritiene che l'entrata in vigore della deliberazione n. 40/04 abbia portato ad un miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a gas di nuova installazione, riducendo il rischio di attivazione della fornitura di gas a impianti realizzati da imprese installatrici non abilitate a termini di legge.

Nuovi riferimenti legislativi e normativi

- 2.15 Successivamente alla pubblicazione della deliberazione n. 40/04 sono stati emanati i seguenti dispositivi di legge, norme tecniche e linee guida⁵ pertinenti alla sua applicazione:
 - a) il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - b) la direttiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 in materia di apparecchi a gas;
 - c) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 maggio 2010 recante modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37;
 - d) il decreto 30 aprile 2012 del Ministero dell'Interno, approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale;

⁴ Ente Nazionale Italiano di Unificazione www.uni.com.

⁵ Sul sito internet del CIG, all'indirizzo <http://www.cig.it/norme-tecniche-uni-uni-en-uni-iso-e-linee-guida-cig/> è disponibile l'elenco completo delle norme tecniche e delle linee guida afferenti l'intera filiera gas.

- e) il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
- f) il decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012 recante “disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
- g) norma UNI 7129 parte 1, 2, 3 e 4 – Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione;
- h) norma UNI/TS 11147 Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione e manutenzione;
- i) norma UNI/TS 11340 Impianti a gas per uso domestico e similari - Impianti di adduzione gas realizzati con sistemi di tubi semirigidi corrugati di acciaio inossidabile rivestito (CSST) e loro componenti - Progettazione, installazione, collaudo e manutenzione;
- j) norma UNI/TS 11343 Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici - Progettazione, installazione e manutenzione;
- k) norma UNI 11137 Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni - Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia;
- l) norma UNI 10738 – Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza;
- m) linea guida CIG n. 1 – Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti a combustibili gassosi;
- n) linea guida CIG n. 11 – Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas;
- o) linea guida CIG n. 12 – Attivazione o riattivazione dell'impianto del cliente finale.

Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37/08

- 2.16 Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per quanto riguarda gli impianti di utenza a gas, riprende i contenuti della precedente legge 5 marzo 1990, n. 46, mantenendo sia l'obbligo di abilitazione delle imprese installatrici di impianti, sia il rilascio della dichiarazione di conformità al committente (cliente finale). Il decreto ha esteso il proprio campo di applicazione a tutti gli edifici (in precedenza considerava le sole abitazioni), e si è uniformato alle direttive europee per i riferimenti normativi sia di progettazione che di installazione.
- 2.17 Il decreto n. 37/08 ha rinviato a un successivo provvedimento, ancora da emanarsi, le modalità di verifica dell'effettiva applicazione dello stesso decreto e i relativi costi.

3. Orientamenti generali in materia di aggiornamento e semplificazione della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas (impianti nuovi, modificati ed in servizio)

- 3.1 In relazione agli aspetti generali della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, l’Autorità propone i seguenti interventi di aggiornamento o di semplificazione (dettagliati nei punti seguenti come indicato):
- l’aggiornamento del campo di applicazione, rendendolo coerente alle tipologie di utenze identificate dal Testo Integrato Vendita Gas attualmente in vigore (punto 3.2);
 - la semplificazione della documentazione su cui effettuare gli accertamenti documentali (punti da 3.3 a 3.7);
 - l’eliminazione di un obbligo in capo alle imprese distributrici a fini di semplificazione, dato che l’esperienza ha permesso di accertare l’insussistenza di comportamenti abusivi da parte dei distributori su tale aspetto (punti da 3.8 a 3.11);
 - una modifica della procedura di accertamento per impianti a gas di potenza compresa tra 116 e 350 kW (due possibili alternative - punti da 3.12 a 3.13);
 - l’aggiornamento della copertura dei costi per gli accertamenti documentali e per l’effettuazione dei controlli da parte dei Comuni (punti da 3.14 a 3.15);
 - l’uniformazione all’anno solare delle raccolte dati relative al monitoraggio degli esiti della deliberazione n. 40/04 (punto 3.16).

Campo di applicazione

- 3.2 Attualmente la deliberazione n. 40/04 prevede come campo di applicazione gli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali⁶. Coerentemente con le tipologie di clienti finali identificate dal TIVG (Testo Integrato Vendita Gas – Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09) l’Autorità intende aggiornare il campo di applicazione della deliberazione n. 40/04 riferendolo alle seguenti tipologie di utenze alimentate a gas per mezzo di reti: domestico, condominio con uso domestico, attività di servizio pubblico, commercio e servizi.

Documentazione su cui effettuare l’accertamento

- 3.3 La deliberazione n. 40/04 riporta in allegato la modulistica relativa agli accertamenti utilizzata nelle diverse fasi di attuazione della delibera stessa; di questa, gli Allegati A, B, C e D non sono più utilizzabili in quanto gli Allegati A e B erano relativi al periodo di vigenza della legge 5 marzo 1990, n. 46⁷, che prevedeva la redazione della dichiarazione di conformità solo per gli impianti a gas al servizio di edifici ad uso abitativo; per gli altri impianti a gas comunque soggetti all’applicazione della deliberazione n. 40/04 l’Autorità aveva predisposto gli analoghi Allegati C e D. L’Autorità procederà all’eliminazione degli Allegati A, B, C e D conservando gli attuali F, G, H e I, aggiornandoli dove necessario. Con riferimento all’Allegato I, alcune imprese di distribuzione hanno segnalato che l’installatore è spesso tratto in inganno dalla denominazione “Allegato I” (1 in numeri romani) del

⁶ Secondo quanto disciplinato originariamente dall’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

⁷ La legge 5 marzo 1990, n. 46 è stata parzialmente abrogata e sostituita dal decreto 22 gennaio 2008, n. 37.

modello di dichiarazione di conformità sulla Gazzetta Ufficiale allegato al D.M. n. 37/2008, e pertanto allega il modello di dichiarazione compilato anziché l'Allegato I. Per tale motivo l'Autorità ritiene opportuno rinominare l'Allegato I alla deliberazione n. 40/04 in Allegato I/40.

- 3.4 L'Allegato E alla deliberazione n. 40/04 è costituito da due sezioni indipendenti: la prima è stata prevista per essere utilizzata per le richieste di attivazione della fornitura di gas durante il primo periodo di applicazione della deliberazione n. 40/04 (dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005), per dare il tempo alle imprese di distribuzione di organizzare le proprie strutture dedicate all'accertamento e alla gestione della documentazione e ai clienti finali e alle imprese installatrici di comprendere e applicare correttamente le nuove procedure, la seconda per richiedere la riattivazione della fornitura sospesa dall'impresa di distribuzione per dispersione di gas sull'impianto interno. La prima sezione, terminati i periodi transitori sopra citati, non è stata più utilizzata salvo che in occasione dell'attivazione della fornitura ad impianti nuovi nelle zone colpite dai terremoti in Abruzzo ed Emilia, come previsto da apposite deliberazioni dell'Autorità. La seconda sezione potrebbe essere sostituita dal più esaustivo rapporto di prova di cui alla norma UNI 11137, peraltro già richiesto dalle linee guida n. 12 del CIG "Attivazione o riattivazione dell'impianto del cliente finale" pubblicate successivamente. Pertanto l'Autorità propone di eliminare l'Allegato E dalla deliberazione n. 40/04, richiedendo contestualmente al CIG una revisione delle sopra citate linee guida n. 12.
- 3.5 L'Allegato E, relativamente alla prima sezione, potrebbe essere utilizzato soltanto in occasione di eventi eccezionali, ed essere allegato alle specifiche deliberazioni che in tali casi sospenderebbero la normale attuazione della deliberazione n. 40/04. L'Autorità ritiene preferibile questa soluzione, piuttosto che il mantenimento dell'Allegato E alla deliberazione n. 40/04, per evitare che le imprese di distribuzione, autonomamente o su richiesta di Enti locali, applichino la procedura di cui all'Allegato E in sostituzione della normale procedura prevista dalla deliberazione n. 40/04, in occasione di particolari situazioni non riconosciute come eccezionali da apposite deliberazioni dell'Autorità.
- 3.6 Infine l'Autorità ritiene di rimuovere gli obblighi di pubblicazione degli allegati H e I/40 alla deliberazione n. 40/04 nei siti internet delle imprese di distribuzione e delle società di vendita, confermando l'obbligo di pubblicazione degli allegati F e G, che informano circa le modalità di applicazione della deliberazione n. 40/04. In alcuni casi, infatti, il cliente finale o l'impresa installatrice da questi incaricata, nonostante le istruzioni lo vietassero, hanno scaricato i facsimile da questi siti, anziché utilizzare quelli in parte precompilati dalla società di vendita, e li hanno inviati all'impresa distributrice privi del necessario campo Pdr, rallentando o impedendo l'attivazione della fornitura. Parallelamente l'Autorità intende confermare l'obbligo per le società di vendita di trasmissione tempestiva al cliente finale degli allegati H e I/40 pre-compilati nella parte di competenza (nell'allegato I/40 verrà prevista la compilazione del campo Pdr a cura del venditore).
- 3.7 Pertanto l'attivazione della fornitura verrà effettuata esclusivamente a seguito del ricevimento da parte dell'impresa distributrice degli allegati H e I/40 forniti dalla società di vendita al cliente finale e compilati completamente e correttamente dal cliente finale e dall'impresa installatrice nelle sezioni di rispettiva competenza.

Abrogazione dell'articolo 26 e del comma 11.9 della deliberazione n. 40/04

- 3.8 L'articolo 26 della deliberazione n. 40/04 individua i criteri essenziali che un impianto di utenza a gas deve rispettare per essere ritenuto idoneo alla messa in servizio o al

funzionamento in sicurezza; tali criteri erano stati fissati in attesa che l'UNI pubblicasse una norma tecnica che li individuasse e fornisse le modalità di verifica della loro sussistenza.

- 3.9 Con la pubblicazione da parte dell'UNI della norma UNI 10738 “Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza”, l'Autorità procederà all'abolizione dell'articolo 26 della deliberazione n. 40/04 “Criteri essenziali di sicurezza di un impianto di utenza in servizio”, richiamando, laddove necessario, la norma UNI 10738.
- 3.10 Il comma 11.9 della deliberazione n. 40/04 prevede che, per individuare eventuali comportamenti atti a ostacolare l'ingresso di società di vendita diverse da quella collegata presso i clienti serviti, l'impresa di distribuzione comunichi all'Autorità la ragione sociale delle società di vendita, diverse dall'eventuale società di vendita collegata, per le quali nell'anno solare precedente il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura per le richieste di attivazione che ricadano nell'ambito di applicazione della deliberazione n. 40/04 sia risultato maggiore del 50% rispetto a quello dell'eventuale società di vendita collegata, fornendo le motivazioni di tale scostamento.
- 3.11 Ai fini di una maggiore semplificazione, e considerati i tempi medi nazionali di attivazione della fornitura del triennio 2009-2011, pubblicati nel documento 501/2012/R/gas, tavole A2.2a, A2.2b e A2.2c, ampiamente entro gli standard disciplinati dall'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 120/08, constatata per lo specifico caso l'assenza di rilevanti comportamenti distortivi del mercato da parte delle imprese di distribuzione, l'Autorità intende abrogare il comma 11.9 della deliberazione n. 40/04.

Modifica della procedura di accertamento per impianti a gas di potenza compresa fra 116 e 350 kW

- 3.12 Con il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151 sono cambiate le modalità di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per gli impianti a gas soggetti a tale disciplina aventi portata termica complessiva compresa fra 116 e 350 kW. Con questa modifica non è più richiesta la preventiva approvazione del progetto da parte del competente comando dei Vigili del Fuoco, quindi si deve provvedere alla modifica della procedura di accertamento documentale per impianti all'interno di tale fascia di potenza. L'Autorità a tal proposito ha individuato due possibili procedure tra loro alternative in cui:
- a) gli impianti con potenza compresa tra 116 e 350 kW potrebbero essere assimilati, ai fini della applicazione della deliberazione n. 40/04, a quelli con potenza compresa tra 35 e 116 kW, per i quali è prevista la sola presentazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità, allegando anche il progetto non preventivamente approvato dal competente comando dei Vigili del Fuoco. Così facendo i documenti da sottoporre ad accertamento da parte dell'impresa distributrice, previsti attualmente per gli impianti della fascia di portata termica complessiva compresa tra 35 e 116 kW, verrebbero estesi anche alla fascia di impianti di portata termica complessiva compresa tra 116 e 350 kW ed inoltre la suddivisione degli impianti da sottoporre ad accertamento documentale verrebbe così aggiornata:
- 1) portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW (nessuna variazione rispetto alle disposizioni vigenti);
 - 2) portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore o uguale a 350 kW (il limite superiore verrebbe innalzato da 116 a 350 kW);
 - 3) portata termica complessiva maggiore di 350 kW (il limite inferiore verrebbe innalzato da 116 a 350 kW).

- b) agli allegati obbligatori da sottoporre ad accertamento documentale si aggiungerebbe una relazione tecnica rilasciata da un tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi che dichiara il rispetto, da parte dell'installatore, delle disposizioni di prevenzione incendi, attestante che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti di impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio e prevenzione incendi. Non è infatti possibile accludere alla documentazione da sottoporre all'accertamento la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rilasciata dal professionista ai fini dell'ottenimento del CPI in quanto la stessa può essere redatta solo dopo l'esecuzione delle prove di sicurezza e funzionalità, quindi dopo l'attivazione della fornitura di gas. Tale relazione verrebbe recepita dall'impresa di distribuzione senza essere sottoposta ad accertamento.

3.13 Con l'alternativa descritta al punto 3.12 lettera a) l'Autorità intende:

- 1) semplificare la tipologia di documentazione che il cliente finale deve inviare all'impresa distributrice per l'accertamento, nel caso di impianti a gas soggetti a rilascio del Certificato Prevenzione Incendi;
- 2) evitare eventuali ulteriori oneri a carico del cliente finale per la predisposizione della relazione tecnica prevista nella procedura, di cui al punto 3.12 lettera b).

Copertura dei costi

3.14 Come già ricordato ai punti 2.5 e 2.6, all'impresa di distribuzione vengono riconosciuti dal cliente finale 40€, 50€ e 60€ rispettivamente per ogni accertamento effettuato sulla documentazione relativa a impianti di portata termica complessiva fino a 34,8 kW, da 34,8 a 116 kW, maggiore di 116 kW; al Comune competente per territorio vengono riconosciuti 60€ per ogni controllo a campione effettuato su impianti ai quali è stata attivata la fornitura di gas a seguito dell'esito positivo dell'accertamento. Considerata la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nel periodo 2004-2012, indicativa dell'andamento dell'inflazione, e risultata essere del 17,9 %, l'Autorità propone:

- a) per gli impianti di portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW di aumentare il corrispettivo da 40€ a 47€
- b) per gli impianti di portata termica complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW di aumentare il corrispettivo da 50€ a 60€
- c) per gli impianti di portata termica complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW di confermare il corrispettivo di 60€
- d) per gli impianti di portata termica complessiva maggiore di 350 kW di aumentare il corrispettivo da 60€ a 70€

3.15 Allo stesso tempo, per incentivare i Comuni ad effettuare le verifiche sul campo, l'Autorità propone che l'importo di 60€ a carico dell'impresa distributrice, venga elevato a 100€ ferme restando le modalità di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 40/04⁸.

⁸ Gli Uffici dell'Autorità hanno avuto modo di constatare che l'effettuazione di un significativo numero di verifiche da parte di un grande Comune del Nord Italia, che ha usufruito del contributo previsto dalla deliberazione n. 40/04, ha evidenziato che circa il 30% degli impianti accertati con esito positivo dall'impresa distributrice presentavano non conformità rispetto a quanto dichiarato negli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità dall'impresa installatrice, e non rispettavano le norme vigenti.

Registrazione e comunicazione dei dati

3.16 L'Autorità propone che la registrazione e la comunicazione dei dati, attualmente riferita all'anno termico, venga riferita all'anno solare. Ciò per ragioni di opportunità e di allineamento alla regolazione della sicurezza del servizio di distribuzione del gas che prevede la registrazione e comunicazione dei dati su base anno solare.

4. Orientamenti in materia di revisione della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui al titolo II della deliberazione n. 40/04 (impianti nuovi)

Accertamento impedito

4.1 Nel primo periodo di applicazione della deliberazione n. 40/04 è stata riscontrata una imprevista e diffusa difficoltà da parte di numerose imprese installatrici nel presentare tutta la documentazione necessaria per l'accertamento, sia per la poca dimestichezza con la corretta compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità, che per l'impossibilità di reperire la documentazione relativa a parti dell'impianto realizzate precedentemente da altre imprese installatrici; per evitare che tali situazioni rallentassero significativamente l'attivazione della fornitura al cliente finale o addirittura la impedissero, con la deliberazione 27 aprile 2006, n. 87, l'Autorità ha introdotto la procedura dell'accertamento impedito: l'impresa di distribuzione attiva la fornitura in assenza di documentazione da accertare se riceve almeno i moduli allegati alla deliberazione n. 40/04 (modelli H e I) correttamente e completamente compilati dal cliente finale e dall'impresa installatrice, accompagnati dal certificato di riconoscimento di abilitazione di quest'ultima o, in alternativa, da visura camerale riportante le stesse informazioni; contestualmente avvisa il Comune pertinente per territorio di non essere stata in grado di effettuare l'accertamento documentale prima di attivare la fornitura. Dal momento della ricezione degli allegati H e I e del certificato di riconoscimento di abilitazione o visura camerale l'impresa di distribuzione attende 30 giorni solari, entro i quali il cliente finale le fa pervenire tutta la documentazione da sottoporre ad accertamento; in caso di mancato arrivo, o di arrivo solo parziale della stessa, si applica la procedura dell'accertamento impedito.

4.2 Considerato che da oltre cinque anni non vi sono significative modifiche nella legislazione e nella normazione tecnica relative all'installazione di impianti di utenza nuovi (titolo II della deliberazione n. 40/04), e che da tempo il CIG ha reso disponibile una nuova edizione delle linee guida per la compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità, l'Autorità ritiene maturi i tempi per abolire questa procedura. Pertanto:

- a) resta confermato il comma 16.12 in cui è previsto che l'invio della documentazione debba essere effettuato entro 90 giorni solari dalla richiesta di attivazione della fornitura da parte della società di vendita, pena l'annullamento della richiesta di attivazione;
- b) in caso di ricevimento da parte dell'impresa distributrice di documentazione incompleta, il completamento della stessa debba pervenire entro i successivi 30 giorni lavorativi, pena l'annullamento della richiesta di attivazione.

5. Orientamenti in materia di avvio degli accertamenti della sicurezza per gli impianti di utenza a gas di cui al titolo III della deliberazione n. 40/04 (impianti modificati)

- 5.1 Il titolo III della deliberazione n. 40/04 già disciplina le modalità di accertamento degli impianti modificati. L'avvio della sua entrata in vigore è stato più volte posticipato sia per beneficiare dell'esperienza maturata con l'attuazione del titolo II (impianti nuovi), sia in attesa della pubblicazione della norma UNI 10738 "Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza", avvenuta nel settembre 2012, che consente all'impresa installatrice che ha effettuato la modifica dell'impianto, di rilasciare la relativa dichiarazione di conformità individuando univocamente le condizioni di sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
- 5.2 In tale contesto, l'Autorità ritiene che vi siano tutte le condizioni e i presupposti per dare avvio agli accertamenti documentali della sicurezza anche per gli impianti modificati, considerando come tali solo quelli sottoposti a modifiche che comportano una sospensione e successiva riattivazione della fornitura di gas⁹ dovuta a:
- a) spostamento del contatore su richiesta del cliente finale;
 - b) spostamento del contatore su disposizione motivata dell'impresa distributrice (es.: situazione di potenziale pericolo causato da intervento del cliente finale successivo alla posa del contatore);
 - c) cambio di contatore per variazione della portata termica complessiva dell'impianto (su richiesta del cliente finale);
 - d) lavori di ristrutturazione dell'impianto per l'esecuzione dei quali il cliente finale richiede la sospensione della fornitura di gas.
- 5.3 In altri casi di riattivazione della fornitura a un impianto che non necessariamente abbia subito modifiche nel periodo in cui la fornitura di gas è stata interrotta (sospensione per dispersione di gas a valle del Pdr, per subentro non immediato, per disposizione di una competente autorità) l'Autorità propone che l'impresa di distribuzione richieda al cliente finale copia del rapporto di prova di cui alla UNI 11137, compilato e sottoscritto da una impresa installatrice abilitata ai sensi del D.M. n. 37/08, accompagnato dal certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa installatrice o da una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni. Tale rapporto di prova, oltre a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza relativamente alla tenuta dell'impianto interno, contiene informazioni sulla consistenza dell'impianto stesso e sugli apparecchi ad esso collegati.
- 5.4 Per tutti gli altri casi di riattivazione l'Autorità ritiene che si debba applicare la linea guida CIG n. 12 "Attivazione o riattivazione dell'impianto del cliente finale".
- 5.5 Un caso particolare di impianto modificato è quello conseguente alla trasformazione da GPL (da rete, serbatoio o bombole) a gas naturale come combustibile. È possibile che l'impianto sia stato progettato e installato prevedendo il successivo passaggio a gas naturale, oppure che debba essere sottoposto a modifica perché sottodimensionato. In ogni caso l'Autorità propone di subordinare l'attivazione della fornitura alla consegna, da parte del cliente finale, di copia di un rapporto tecnico di verifica (RTV) secondo UNI 10738, con data non anteriore a 90 giorni solari a quella della richiesta di attivazione della fornitura, compilato e sottoscritto da una impresa installatrice abilitata ai sensi del D.M. n. 37/08, accompagnato

⁹ In linea di principio l'Autorità ritiene che la sostituzione del contatore tradizionale con il contatore elettronico non debba essere ricompresa nella casistica degli impianti modificati in caso di diverso posizionamento del contatore elettronico rispetto a quello tradizionale.

dal certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa installatrice o da una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni.

- 5.6 Per gli impianti modificati di cui al punto 5.2 l'accertamento documentale si effettua su copia degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità che l'impresa installatrice che ha effettuato la modifica dell'impianto rilascerà al cliente finale dopo la riattivazione della fornitura a seguito di esito positivo dell'accertamento stesso, effettuando le previste verifiche di sicurezza e funzionalità dell'impianto. In caso di esito negativo dell'accertamento la riattivazione della fornitura sarà subordinata ad un nuovo invio degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità nei quali saranno state eliminate le non conformità riscontrate nel precedente accertamento con esito negativo.
- 5.7 Per gli impianti di cui ai punti 5.3 e 5.5 l'impresa distributrice attiva la fornitura a seguito del ricevimento della relativa documentazione senza effettuare l'accertamento.

6. Orientamenti in materia di revisione della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui al titolo IV della deliberazione n. 40/04 (impianti in servizio)

- 6.1 La "Statistica incidenti da gas combustibile in Italia – Anno 2013", predisposta dal CIG anche in ottemperanza alle deliberazioni dell'Autorità in materia di sicurezza e qualità del servizio di distribuzione del gas ha mostrato un significativo aumento del numero di incidenti da gas a valle del punto di riconsegna nel 2012 (177) rispetto al 2011 (144). Il numero di incidenti del 2012 non si discosta dalla media del periodo 2005-2011 (178), ma va considerata la sensibile diminuzione del consumo di gas (-9% nel 2012 rispetto al 2010 e -5% nel 2012 rispetto al 2011). Il CIG evidenzia come da questi dati emerga un quadro preoccupante: "una volta depurati gli andamenti sopra descritti dagli effetti della varianza statistica, e considerata la più uniforme distribuzione del calo dei consumi su tutto l'anno solare, rimane il fatto che il nuovo aumento di incidenti e infortunati è un fenomeno in controtendenza".
- 6.2 Se da un lato questo segnale potrebbe orientare verso un'immediata entrata in vigore del Titolo IV della deliberazione n. 40/04, dall'altro occorre constatare che:
- a) la nuova edizione della norma UNI 10738 è stata pubblicata a settembre 2012, ma non è ancora stata recepita dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 1083/71; questo comporta per una rilevante parte degli impianti di cui al Titolo IV della deliberazione n. 40/04 (quelli entrati in esercizio precedentemente al 13 marzo 1990) un possibile contrasto con la precedente edizione della UNI 10738, pubblicata nel 1998 e tuttora valida ai sensi della citata legge n. 1083/71; d'altra parte è probabile che al momento del recepimento della UNI 10738:2012 ai sensi della legge 1083/71, e la completa abrogazione della precedente edizione 1998, vengano effettuate modifiche, sulla base di quanto emerso in fase di prima applicazione;
 - b) in attesa della pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che istituirà un reale sistema delle verifiche degli impianti al servizio degli edifici, quindi anche degli impianti di utenza a gas, non sembra opportuno introdurre un sistema di accertamento documentale che potrebbe non armonizzarsi con quello previsto dall'emanando decreto.
- 6.3 Per questo motivo l'Autorità ritiene che l'entrata in vigore del Titolo IV debba essere successiva sia al recepimento della UNI 10738:2012, ai sensi della legge 1083/71, che alla emanazione di un reale sistema delle verifiche degli impianti al servizio degli edifici, da

parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Al riguardo l'Autorità ha già segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico l'esigenza di uno specifico coordinamento sulle tematiche sopra evidenziate, nel pieno rispetto delle reciproche competenze istituzionali.

Spunti per la consultazione

- Q.1** *Si condividono gli orientamenti generali di aggiornamento della deliberazione n. 40/04 alla base del presente documento per la consultazione?*
- Q.2** *Ci sono altri aspetti della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti a gas, non trattati nel presente documento, meritevoli di aggiornamento?*
- Q.3** *Si ritiene che la deliberazione n. 40/04 debba essere applicata anche alle utenze allacciate direttamente alle reti di trasporto nazionali e regionali? Se sì, con quali modalità?*
- Q.4** *Quali altri elementi si suggeriscono per semplificare ulteriormente la deliberazione n. 40/04?*
- Q.5** *Come potrebbe essere disciplinata la tempestività di trasmissione degli allegati H e I/40 al cliente finale da parte della società di vendita (cfr punto 3.6)?*
- Q.6** *Quale alternativa di cui al punto 3.12 in materia di accertamento documentale degli impianti di portata termica complessiva compresa tra 116 e 350 kW si ritiene preferibile e perché?*
- Q.7** *Si condivide la proposta dell'Autorità di avviare gli accertamenti della sicurezza per gli impianti di utenza a gas modificati?*
- Q.8** *Quali argomenti si suggeriscono a favore dell'entrata in vigore del Titolo IV della deliberazione n. 40/04 e quali a favore del rinvio? Quali eventuali elementi di gradualità potrebbero essere tenuti in considerazione?*

Appendice 1: Contesto normativo di riferimento in materia di sicurezza degli impianti di utenza a gas

Normativa primaria e secondaria

La normativa primaria e secondaria afferente la sicurezza degli impianti di utenza a gas è costituita da:

- la legge 1083 del 6 dicembre 1971 recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- la legge 5 marzo 1990, n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante norme in materia di riconoscimento delle imprese installatrici di impianti;
- il decreto 12 aprile 1996 del Ministero dell'Interno, approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218, recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti a gas per uso domestico;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese;
- il decreto 22 gennaio 2008, n. 37, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- la direttiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 in materia di apparecchi a gas;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 maggio 2010 recante modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37;
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
- il decreto 30 aprile 2012 del Ministero dell'Interno, approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale
- il decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012 recante “disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.

Norme UNI e linee guida CIG

Le principali norme UNI e linee guida CIG¹⁰ afferenti la sicurezza degli impianti di utenza a gas sono:

- UNI 7129 parte 1, 2, 3 e 4 – Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione;
- UNI 7131 – Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione;
- UNI/TS 11147 Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con

¹⁰ Sul sito internet del CIG, all'indirizzo <http://www.cig.it/norme-tecniche-uni-uni-en-uni-iso-e-linee-guida-cig/> è disponibile l'elenco completo delle norme tecniche e delle linee guida afferenti l'intera filiera gas.

sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione e manutenzione;

- UNI/TS 11340 Impianti a gas per uso domestico e similari - Impianti di adduzione gas realizzati con sistemi di tubi semirigidi corrugati di acciaio inossidabile rivestito (CSST) e loro componenti - Progettazione, installazione, collaudo e manutenzione;
- UNI/TS 11343 Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici - Progettazione, installazione e manutenzione;
- UNI 10845 Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento;
- UNI 11137 Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni - Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia;
- UNI 10738 – Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza;
- linea guida CIG n. 1 – Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti a combustibili gassosi;
- linea guida CIG n. 11 – Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas;
- linea guida CIG n. 12 – Attivazione o riattivazione dell'impianto del cliente finale.

Appendice 2: Elementi quantitativi relativi alla applicazione del titolo II della deliberazione n. 40/04

Portata termica (kW)	Anno termico	Accertamenti positivi	Accertamenti negativi	Impianti con più di un accertamento	Accertamenti impediti
≤ 34,8	2005	74.242	6.271	6.219	<i>Non appl.</i>
	2006	333.953	10.841	9.244	13.428
	2007	398.956	17.903	13.277	34.681
	2008	411.964	16.477	16.081	16.855
	2009	341.085	7.418	7.140	1.577
	2010	302.914	5.645	5.231	1.463
	2011	280.705	4.764	3.953	2.015
	2012	237.417	4.083	3.855	1.794
> 34,8 ≤ 116	2005	3.639	457	538	<i>Non appl.</i>
	2006	21.278	1.164	924	2.085
	2007	21.852	1.441	1.008	4.523
	2008	32.743	1.781	1.532	1.213
	2009	42.504	1.149	995	193
	2010	42.188	904	865	155
	2011	41.821	975	757	214
	2012	37.995	895	925	199
> 116	2005	2.211	84	60	<i>Non appl.</i>
	2006	5.418	395	195	361
	2007	5.813	431	279	1.006
	2008	8.136	500	451	566
	2009	5.950	341	301	71
	2010	4.986	194	163	37
	2011	4.657	186	149	64
	2012	4.108	144	139	40